



Tribunale per i Minorenni di Venezia

Istruzioni per il deposito della dichiarazione di disponibilità con richiesta di idoneità all'adozione nazionale e/o internazionale - per i coniugi ovvero della dichiarazione di disponibilità con richiesta di idoneità all'adozione internazionale per le persone di stato libero residenti nel territorio di competenza del Tribunale - art. 29 bis, 1° comma Legge 184/1983 e successive modificazioni, come integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 33 /2025.

PREMESSA

Prima di presentare la domanda, si invitano le coppie ovvero le persone di stato civile libero a rivolgersi all'equipe adozioni del rispettivo Consultorio familiare, dalla quale riceveranno ogni informazione utile, nonché a frequentare i corsi informativi sull'adozione (istituiti sulla base di un protocollo di intesa tra il Tribunale per i Minorenni di Venezia e la Regione Veneto, visibili nel sito <http://www.venetoadozioni.it/venetoadozioni.html>).

NB: Per le coppie di coniugi, se si presenta domanda di adozione internazionale e nazionale, depositare i documenti una sola volta (non in duplice copia).

COS'È

È una richiesta per ottenere l'idoneità all'adozione nazionale e/o internazionale (in questo caso per minori residenti all'estero) di uno o più minori.

A CHI È RIVOLTA

Alle coppie sposate con complessivi tre anni di matrimonio.
 Alle Coppie sposate anche da meno di tre anni, ma con tre anni di complessiva convivenza documentata.
 Alle persone di stato libero, a seguito della sentenza n. 33 del 2025 della Corte Costituzionale che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione".

DOCUMENTAZIONE È necessario compilare l'istanza in forma di autocertificazione secondo uno dei seguenti modelli presenti nel sito Web del Tribunale:

- ["Domanda adozione internazionale per i coniugi"](#)
- "Domanda adozione internazionale per le persone di stato libero".

Per i coniugi occorre allegare alla dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale che precede i seguenti documenti con data non

anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, salvo quelli di validità illimitata ai sensi dell'art. 2 Legge n. 127/97:

- certificato di nascita (non presentare in caso di rinnovo della domanda);
- certificato di residenza;
- certificato di matrimonio (non presentare in caso di rinnovo della domanda);
- certificato di stato famiglia;
- certificato di sana costituzione psicofisica rilasciato dal medico di base o dal medico dalla ULSS (il predetto certificato deve contenere l'attestazione da parte del medico che i richiedenti siano in atto esenti da patologie fisiche e psichiche croniche o potenzialmente evolutive di tipo invalidante);
- documento di identità degli istanti;
- dichiarazione relativa alle condizioni personali e familiari degli istanti da scaricare dal sito (ALLEGATO MODULO N.1);
- dichiarazione di conoscenza dell'adozione da parte dei genitori viventi degli adottanti (ALLEGATO MODULO N.2) o certificato di morte in caso di genitore deceduto (documenti da non presentare in caso di rinnovo della domanda).

Per le persone di stato civile libero occorre allegare alla dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale che precede i seguenti documenti con data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, salvo quelli di validità illimitata ai sensi dell'art. 2 Legge n. 127/97:

- certificato di nascita, certificato di residenza e certificato di stato famiglia;
- certificato di sana costituzione psicofisica rilasciato dal medico di base o dal medico dalla ULSS (il predetto certificato deve contenere l'attestazione da parte del medico che l'istante sia in atto esente da patologie fisiche e psichiche croniche o potenzialmente evolutive di tipo invalidante);
- fotocopia del documento di identità dell'istante;
- dichiarazione relativa alle condizioni personali e familiari dell'istante da scaricare dal sito (ALLEGATO MODULO N.1);
- dichiarazione di conoscenza dell'adozione da parte dei genitori viventi dell'istante (ALLEGATO MODULO N. 3) o certificato di morte in caso di genitore deceduto (documenti da non presentare in caso di rinnovo della domanda).

MODALITA' DI DEPOSITO

Per i coniugi, la dichiarazione, munita di tutti i documenti di cui all'elenco di pagina 2, deve essere depositata in Cancelleria a mezzo pec adozioni.tribmin.veneziah@giustiziacert.it (in un unico file PDF con risoluzione max 200 dpi denominato "domanda di adozione internazionale") o a mezzo raccomandata con ricevuta A/R. o personalmente prendendo appuntamento nella piattaforma

https://tribmin-veneziah.giustizia.it/richiesta_visione_copie  presente nel sito del Tribunale per i Minorenni di Venezia o mediante l'assistenza di un difensore in via telematica. Qualora gli istanti presentino

contestualmente domanda di adozione nazionale ed internazionale le domande dovranno essere depositate o tramite unica PEC con due file PDF denominati “domanda di adozione nazionale” (con relativi allegati) e “domanda di adozione internazionale” (con relativi allegati) oppure, qualora il deposito avvenga in forma cartacea (personalmente o tramite raccomandata A/R), con due distinte domande e relativi allegati in un’unica busta.

Per le persone di stato civile libero la presente dichiarazione, munita di tutti i documenti di cui all’elenco di pagina 2, deve essere depositata in Cancelleria a mezzo PEC: adozioni.tribmin.veneziah@giustiziacert.it (in un unico file PDF con risoluzione max 200 dpi denominato “domanda di adozione internazionale”) o a mezzo raccomandata con ricevuta A/R. o personalmente prendendo appuntamento nella piattaforma  https://tribmin-veneziah.giustizia.it/it/riciesta_visione_copie_atti.page presente nel sito del Tribunale per i Minorenni di Venezia o mediante l’assistenza di un difensore in via telematica.

Depositata la domanda, inizia la fase istruttoria nel corso della quale si svolgerà l’indagine psicosociale affidata alle equipe adozioni delle AUSSL di appartenenza della coppia ovvero della persona di stato libero.

La cancelleria adozioni non è autorizzata al rilascio di informazioni di natura personale e di ogni altra informazione riguardante lo stato della procedura oggetto esclusivamente di comunicazioni di natura ufficiale.

La Cancelleria Adozioni del Tribunale per i Minorenni di Venezia è ubicata al primo Piano del Palazzo di giustizia minorile, sito in Mestre - Piazzale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa - stanza 1,
mail: adozioni.tribmin.veneziah@giustizia.it;
PEC: adozioni.tribmin.veneziah@giustiziacert.it.

COSTO

Non sono previste spese.

TEMPI

La dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale si conclude con un decreto di accoglimento ovvero di rigetto della domanda notificato alle parti.

Attualmente la pronuncia del Tribunale interviene mediamente entro un anno dalla domanda, ma i tempi possono allungarsi per evenienze legate all’attività istruttoria delegata ad altre autorità.

In caso di decreto di idoneità la coppia deve successivamente rivolgersi a uno degli Enti autorizzati, visualizzabili sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali:

 <http://www.commissioneadozioni.it/IT.aspx?DefaultLanguage=IT>